

interventi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1981 n. 64:

Camporeale . . . . .	L.	200.000.000
Montevago . . . . .	»	150.000.000
S. Margherita Belice . . . . .	»	200.000.000
Salemi . . . . .	»	250.000.000

comuni indicati all'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178:

Campofiorito . . . . .	»	66.000.000
Corleone . . . . .	»	164.000.000
Bisacquino . . . . .	»	86.000.000
Chiusa Sclafani . . . . .	»	158.000.000
Giuliana . . . . .	»	126.000.000

Totale . . . . L. 1.400.000.000

Totale complessivo . . . L. 40.000.000.000

#### Art. 2.

Alla copertura articolata della complessiva spesa di lire 40.000 milioni, viene fatto fronte per lire 20.000 milioni con i fondi a carico dell'esercizio 1983 e per altre lire 20.000 milioni a carico dell'esercizio 1984.

Roma, addì 27 luglio 1984

Il Ministro: NICOLAZZI

(4135)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 luglio 1984.

Produzione, detenzione e commercializzazione di detersivi destinati all'esportazione.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2-bis, primo, secondo e terzo comma, della legge 5 marzo 1982, n. 62, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;

Visto il decreto 3 agosto 1983 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale è stata regolamentata la percentuale in fosforo presente nei detersivi da bucato;

Considerato che le disposizioni in esso contenute sono da riferirsi ai detersivi da bucato destinati al mercato nazionale;

Ritenuto che occorre adottare disposizioni intese a garantire con determinate cautele l'esportazione di detersivi da bucato verso Paesi con un regime giuridico diverso da quello italiano;

Decreta:

#### Art. 1.

Sulle confezioni di detersivi da bucato destinati alla esportazione debbono essere riportati, in italiano, il nome o la ragione sociale del produttore, l'indicazione dello stabilimento di produzione nonché, in caratteri evidenziati e ben leggibili, la dicitura « detersivo per esportazione ».

Sulle stesse confezioni tutte le altre indicazioni debbono essere riportate nella lingua del Paese importatore o in una lingua straniera di larga diffusione e comunque non in italiano.

#### Art. 2.

Sugli imballaggi di spedizione delle confezioni di cui all'art. 1 come pure sui contenitori dei detersivi per bucato destinati all'esportazione non ancora confezionati nonché sui loro eventuali imballaggi di spedizione debbono essere riportati, in italiano ed in caratteri evidenziati e ben leggibili, il nome o la ragione sociale del produttore, l'indicazione dello stabilimento di produzione e la dicitura « detersivo per esportazione ».

#### Art. 3.

L'esportatore è tenuto a verificare che i formulati destinati ai mercati esteri contengano percentuali di fosforo conformi alle disposizioni vigenti nei Paesi importatori.

Roma, addì 28 luglio 1984

Il Ministro della sanità

DEGAN

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

ALTISSIMO

(4260)

## MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 1° agosto 1984.

Emanazione di norme regolamentari previste dall'art. 100, punto 8, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (tessere di libera circolazione).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 15 luglio 1909, n. 524, art. 1;  
Visto il regio decreto 7 agosto 1909, n. 711, art. 16;  
Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, art. 197;  
Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 446;  
Vista la legge 14 giugno 1949, n. 410, art. 19;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, art. 124;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, art. 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, art. 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, art. 100;

Decreta:

#### Art. 1.

Il rilascio delle tessere serie D.G.M.T. di libera circolazione sulle ferrovie concesse o in regime di gestione governativa, tramvie, filovie, impianti a fune, servizi automobilistici e di navigazione interna emesse dalla Direzione generale M.C.T.C. è disciplinato per l'intero territorio nazionale dagli articoli seguenti.

#### Art. 2.

Le tessere serie D.G.M.T. sono di 4 tipi:

a) tessere di colore amaranto che danno titolo alla libera circolazione sulle ferrovie in concessione o in gestione governativa, sulle tramvie, sugli impianti a fune, sui servizi automobilistici e di navigazione interna

e sulle filovie. Le tessere rilasciate a quelli tra i dipendenti della Direzione generale M.C.T.C. che sono specificamente investiti di funzioni di vigilanza sui progetti servizi di pubblico trasporto saranno individuate da un'apposita stampigliatura che ne indichi la natura di « tessera di servizio »;

b) tessere di colore celeste che danno titolo alla libera circolazione su tutti i servizi di pubblico trasporto di cui alla lettera a) con esclusione degli impianti a fune;

c) tessere di colore giallo che danno titolo alla libera circolazione sui servizi di pubblico trasporto di cui alla lettera a) fatta eccezione per gli impianti a fune, per i servizi automobilistici e di navigazione interna a carattere interregionale;

d) tessere di colore giallo (barrate) che danno titolo alla libera circolazione sui servizi di pubblico trasporto di cui alla lettera c) ma limitatamente al territorio della regione di residenza.

Su motivata domanda del titolare della tessera potrà essere autorizzata, con apposita annotazione sulla tessera, la estensione della libera circolazione sui servizi di pubblico trasporto di regione contigua.

Le tessere di colore amaranto e di colore celeste hanno validità annuale o quinquennale previa convalida annuale.

Le tessere di colore giallo hanno validità annuale.

#### Art. 3.

Le tessere di colore amaranto abilitanti alle funzioni di vigilanza, sindacato e polizia (tessere di servizio), sono rilasciate ai dirigenti e funzionari direttivi e di concetto della Direzione generale M.C.T.C. in servizio attivo presso la predetta Direzione generale.

Le stesse tessere costituiscono documento di riconoscimento in tutti i casi in cui apposite norme consentono ai titolari il libero accesso nei locali delle imprese di trasporto, dei mittenti e dei destinatari.

#### Art. 4.

Le tessere di libera circolazione di colore amaranto sono rilasciate:

al Ministro ed ai Sottosegretari per i trasporti, al capo e al vice capo di gabinetto, al capo dell'ufficio legislativo, al capo dell'ufficio stampa, al capo della segreteria e al segretario particolare del Ministro, ai capi di segreteria e ai segretari particolari dei Sottosegretari.

#### Art. 5.

Le tessere di libera circolazione di colore celeste sono rilasciate:

a) al personale in attività di servizio della Direzione generale M.C.T.C. non compreso nell'art. 3;

b) al personale in attività di servizio di gabinetto e di segreteria designato rispettivamente dal Ministro e dai Sottosegretari di Stato per i trasporti in numero complessivamente non superiore a 100 unità;

c) ai membri di commissioni o comitati consultivi e di studio o collegi sindacali istituiti nell'ambito della Direzione generale M.C.T.C. e a coloro cui siano affidati con provvedimento formale incarichi di ricerca, studio o consulenza nell'interesse della M.C.T.C.;

d) ai Presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, al procuratore generale della Corte dei conti e all'avvocato generale dello Stato in attività di servizio;

e) al presidente, ai magistrati e ai funzionari direttivi della seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato in attività di servizio;

f) al personale in attività di servizio dell'ufficio di controllo della Corte dei conti presso il Ministero dei trasporti, limitatamente ai magistrati addetti ed ai funzionari della carriera direttiva;

g) al personale in attività di servizio dell'ufficio distaccato dall'Avvocatura generale dello Stato presso il Ministero dei trasporti, limitatamente agli avvocati addetti e ai funzionari della carriera direttiva;

h) al personale in attività di servizio della ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti limitatamente ai funzionari della carriera direttiva;

i) ai dirigenti generali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in attività di servizio;

l) ai consiglieri di amministrazione delle ferrovie dello Stato in carica;

m) al personale in attività di servizio della Direzione generale del coordinamento e programmazione, limitatamente ai funzionari direttivi;

n) ai presidenti ed agli assessori ai trasporti in carica delle regioni e delle province di Trento e Bolzano e a non più di cinque funzionari direttivi in attività di servizio dei relativi assessorati ai trasporti;

o) al Ministero dell'interno - Direzione per la polizia stradale e ferroviaria in numero non superiore a quindici unità in attività di servizio;

p) all'ispettorato generale di pubblica sicurezza presso il Ministero dei trasporti in numero non superiore a cinque unità in attività di servizio;

q) ai membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici in numero non superiore a quindici unità in attività di servizio.

#### Art. 6.

Le tessere di libera circolazione di colore giallo sono rilasciate:

a) agli ex Ministri e agli ex Sottosegretari di Stato ai trasporti;

b) ai pensionati di altre amministrazioni dello Stato che per 10 anni siano stati in servizio presso la Direzione generale M.C.T.C. e purché abbiano goduto della tessera per 10 anni ininterrottamente dopo la nomina in ruolo;

c) al personale di diretta collaborazione del gabinetto e della segreteria del Ministro dei trasporti e delle segreterie dei Sottosegretari di Stato ai trasporti che per almeno dieci anni sia stato incluso nei decreti di composizione dei citati uffici.

#### Art. 7.

Il personale della Direzione generale M.C.T.C. già in quiescenza o che sarà collocato in quiescenza in data successiva a quella del presente decreto continuerà ad essere titolare dello stesso tipo di tessera di cui godeva all'atto del suo collocamento a riposo purché abbia goduto della medesima per 10 anni ininterrottamente dopo la nomina in ruolo.

**Norma transitoria**

Le tessere di libera circolazione di colore giallo «bar-rate» con validità limitata alla Regione di residenza sono rilasciate ad personam ed in via transitoria — finché in servizio presso l'amministrazione di appartenenza e sempre che perduri il titolo per il quale la tessera sia stata ottenuta — al personale delle seguenti categorie che comunque ne fruisce alla data di entrata in vigore del presente decreto:

Direzione generale delle ferrovie dello Stato;  
Direzione generale dell'aviazione civile;  
Direzione generale del coordinamento e programmazione;

Ministero dei lavori pubblici,  
nonché a tutti gli altri titolari che ne fruiscono alla suddetta data.

**Art. 9.**

Le tessere con validità quinquennale possono essere rilasciate soltanto alle categorie di cui all'art. 3, al punto a), dell'art. 5 e all'art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° dicembre 1984.

Nel frattempo le tessere emesse nel 1980 sono prorogate di validità fino a tutto il 30 novembre 1984 con circolare della Direzione generale M.C.T.C. 154/44/prot. 2413 P.IVg.1 del 31 luglio 1984.

Roma, addì 1° agosto 1984

*Il Ministro:* SIGNORILE

(4175)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 giugno 1984.

Proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.r.l. Nova - Società cooperativa di lavoro, in amministrazione straordinaria.

### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119 e 19 dicembre 1983, n. 696;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° luglio 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Nova - Società cooperativa di lavoro, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario, in data 13 aprile 1984, volta ad ottenere la proroga di un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

«Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta»;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 19 giugno 1984;

Decreta:

#### Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Nova - Società cooperativa di lavoro, è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 1° luglio 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1984

*Il Ministro dell'industria, del commercio  
e dell'artigianato*

ALTISSIMO

*Il Ministro del tesoro*

GORIA

(4176)

DECRETO 4 agosto 1984.

Autorizzazione alla Uniass S.p.a., in Roma, ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni.

### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 13, recante modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;





# *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## Articolo 3

1. Le tessere di colore amaranzo constano di tre modelli:

a) **Mod. A**, quinquennale, di servizio, abilitante alle funzioni di vigilanza, sindacato e polizia, è rilasciato ai Dirigenti e ai Funzionari inquadrati nell'area C del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in servizio attivo e costituisce documento di riconoscimento nei casi previsti dalla normativa vigente;

b) **Mod. A bis**, annuale, di libera circolazione è rilasciato:

- al Ministro,
- ai Vice Ministri,
- ai Sottosegretari di Stato,
- al Capo Gabinetto e ai Vice Capo Gabinetto,
- al Capo dell'Ufficio Legislativo,
- al Capo Ufficio Stampa
- al Capo della Segreteria del Ministro
- al Segretario Particolare del Ministro
- al Capo della Segreteria Tecnica del Ministro
- al Responsabile del coordinamento delle attività degli uffici di diretta collaborazione dei Vice Ministri
- al Responsabile del coordinamento legislativo dei Vice Ministri
- all'addetto stampa dei Vice Ministri
- ai Capi Segreteria e ai Segretari Particolari dei Vice ministri e dei Sottosegretari di Stato per le Infrastrutture ed i Trasporti
- al personale con incarichi dirigenziali presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non appartenente ai relativi ruoli.

c) **Mod. A ter**, quinquennale, di libera circolazione, è rilasciato al personale appartenente ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti già in quiescenza o che sarà collocato in quiescenza in data successiva a quella del presente decreto purché abbia beneficiato di tessera quinquennale per 10 anni ininterrotti, dopo la nomina in ruolo, ivi compreso il rilascio effettuato ai sensi del Decreto legislativo 446/48 e dei Decreti ministeriali 1465/84 e 901/99 citati in premessa.

2. Il Ministro può altresì disporre il rilascio di ulteriori tessere modello Abis annuale, nel numero massimo di 10, in favore di consulenti o funzionari di stretta collaborazione.



# *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## Articolo 4

1. Le tessere di colore celeste, constano di tre modelli:

- a) **Mod. B**, quinquennale, di servizio, è rilasciato al personale in attività di servizio inquadrato nelle aree A e B del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- b) **Mod. B bis**, annuale, di libera circolazione, è rilasciato:
  - al personale di stretta collaborazione del Ministro, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, non appartenente ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inserito nei rispettivi decreti costitutivi degli uffici di diretta collaborazione;
  - al personale in posizione di comando presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
  - ai membri di Commissioni o Comitati consultivi e di studio o Collegi istituiti nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  - ai Presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, al Procuratore Generale della Corte dei Conti e all'Avvocato Generale dello Stato in attività di servizio;
  - al Presidente, ai Magistrati e ai Funzionari Direttivi della II Sezione Consultiva del Consiglio di Stato in attività di servizio;
  - al personale in servizio dell'ufficio di controllo della Corte dei Conti, dell'Ufficio Centrale di Bilancio e dell'ufficio distaccato dell'Avvocatura Generale dello Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  - ai Presidenti e agli Assessori in carica delle Regioni e a Funzionari Direttivi in attività di servizio nei relativi Assessorati ai Trasporti elevato ad un numero massimo di 15 per le Regioni con più di sei province;
  - al Ministero dell'Interno - Direzione per la Polizia Stradale e Ferroviaria - in numero non superiore a 15 unità in attività di servizio;
  - al personale delle Forze dell'Ordine cui è affidata la gestione della sicurezza delle sedi ministeriali, in numero non superiore a 30 unità in attività di servizio;
  - al Presidente, ai Giudici Ordinari e al Segretario Generale della Corte Costituzionale.
- c) **Mod. B ter**, quinquennale, di libera circolazione, è rilasciato al personale appartenente ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - aree A e B, già in quiescenza o che sarà collocato in quiescenza in data successiva a quella del presente decreto, purché abbia beneficiato di tessera quinquennale per 10 anni ininterrotti, dopo la nomina in ruolo, ivi compreso il rilascio effettuato ai sensi del Decreto legislativo n.446 del 1948 e dei Decreti ministeriali n.1465/84 e n.901/99 citati in premessa.



# Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

## Articolo 5

1. Le tessere modello Ater e modello Bter di cui agli articoli 3 e 4, sono sostituite, alla loro scadenza, con tessere ad personam, con validità permanente, ferma restando l'osservanza dei criteri stabiliti per il loro rilascio.
2. Con l'emissione del nuovo modello previsto al comma precedente, al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, comandato presso altre amministrazioni sono rilasciati i modelli A bis o B bis annuali di libera circolazione in sostituzione dei soppressi modelli Ater e Bter quinquennali.

## Articolo 6

1. Le tessere modello D annuali, di colore giallo, barrate, sono rilasciate, esclusivamente ad esaurimento, al personale individuato dalla norma transitoria di cui all'art. 8 del Decreto ministeriale 1 agosto 1984, n. 1465 purché conservi il titolo per il quale è stata concessa la tessera.

## Articolo 7

1. Il decreto ministeriale 1° agosto 1984, n. 1465 ed il decreto ministeriale 28 luglio 1999, n. 901 sono abrogati.
2. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti entrano in vigore dalla data del presente decreto.

IL MINISTRO

Roma, li **21** DIC. 2004

*Pietro Lunardi*